



REGULATORY AND METHODOLOGICAL DOCUMENTATION

EUROPEAN RE-ROLLING BUSINESS UNIT

BP CODE LEG-003, VERSION 1.0

METINVEST WESTERN EUROPE

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per la segnalazione di condotte illecite e violazioni

GENOVA
2023

Premesse

SVILUPPATA DA: ERBU Legal Department

ADOTTATA E RESA EFFETTIVA: sulla base di nuova legge in vigore

INTRODUZIONE: prima applicazione

PAROLE CHIAVE: whistleblowing, segnalante, violazione, segnalazione interna, canale di segnalazione, indagine

MODIFICHE SUCCESSIVE:

Version	Approval date	Effective from
1.0	12.07.2023	15.07.2023

Version	Approval date	Effective from

Contenuti

1.	Legge applicabile in materia “whistleblowing”	1
2.	Definizioni	1
3.	Principi generali.....	2
4.	Ambito soggettivo della Policy Whistleblowing.....	2
5.	Canale di Segnalazione Interna	4
6.	Conflitto di interessi	5
7.	Contenuto delle segnalazioni	5
8.	Gestione e verifica di merito della Segnalazione Interna	6
9.	Misure di tutela del Segnalante, dell’Interessato e/o della persona menzionata nella Segnalazione ...	8
10.	Trattamento e protezione dei dati personali.....	10
11.	Detenzione e accesso alla documentazione	10
12.	Previsioni finali.....	11

Whistleblowing Policy

Procedure per la segnalazione di condotte illecite e violazioni

In vigore da 15-07-2023

1. Legge applicabile in materia “whistleblowing”

- 1.1 In Italia esistono diverse leggi per disciplinare il cosiddetto “*whistleblowing*” in differenti ambiti, come, ad esempio, nel settore dei prodotti e mercati finanziari, per finalità di antiriciclaggio o di prevenzione del terrorismo, in relazione alla sicurezza dei trasporti o alla protezione dell'ambiente. Tali norme sono state recentemente integrate o superate dal D.Lgs. 24/2023 (il “Decreto”), che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni attuali e potenziali del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali (la “**Direttiva**”; congiuntamente alla normativa nazionale di recepimento e alla normativa di settore disciplinante o, comunque, relativa al tema “*whistleblowing*”, la “**Normativa Whistleblowing**”).
- 1.2 Metinvest Trameal S.p.A. e Ferriera Valsider S.p.A. (di seguito, le “**Società**”), adottano la presente procedura (la “**Policy Whistleblowing**”), al fine di disciplinare il processo di invio, ricezione e accertamento delle segnalazioni di violazione. La Policy Whistleblowing è regolarmente aggiornata al fine di integrare eventuali modifiche alla Normativa Whistleblowing applicabile ed è messa a disposizione dei suoi destinatari mediante pubblicazione su sharepoint delle Società, facilmente accessibile mediante il link trasmesso dalle Società ai propri dipendenti tramite una specifica email. La Policy Whistleblowing sarà pubblicata anche sul sito internet delle Società ai seguenti link: <https://trameal.metinvestholding.com/it>; <https://valsider.metinvestholding.com/it>.
- 1.3 Le Società informano che l'adozione della Policy Whistleblowing è nota alle organizzazioni sindacali competenti.

2. Definizioni

- 2.1 Nel recepire la Direttiva, il Decreto ha definito il significato di alcuni termini, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
 - a) “**Violazione/i**” indica gli atti o le omissioni che (i) costituiscono illeciti e sono relativi ad atti e materie dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione materiale della Legge sul Whistleblowing di cui al paragrafo 7 della Policy Whistleblowing; o (ii) violano l'oggetto o lo scopo delle norme negli atti dell'Unione Europea e nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione materiale delle leggi sul whistleblowing di cui al paragrafo 7 della Policy Whistleblowing;
 - b) “**Segnalazione/i**” indica la comunicazione orale o scritta di informazioni sulle Violazioni;
 - c) per “**Segnalazioni interne**” si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni sulle Violazioni, inoltrata tramite i canali di comunicazione adottati dalle Società, di cui al paragrafo 5

della Policy Whistleblowing;

- d) per “**Segnalazioni Esterne**” si intende la comunicazione orale o scritta di informazioni sulle Violazioni all'autorità competente di cui al paragrafo 5.4 della Policy Whistleblowing;
- e) “**Divulgazione al pubblico**” significa rendere le informazioni sulle violazioni disponibili al pubblico dominio;
- f) “**Segnalante/i**” indica una persona fisica che segnala o divulga pubblicamente informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito della propria attività lavorativa e affini;
- g) “**Interessato**” indica una persona fisica o giuridica che è indicata nella Segnalazione o nell'Informativa al Pubblico come persona a cui è attribuita la Violazione o a cui tale persona è associata;

2.2 La presente Policy Whistleblowing utilizza i termini nel medesimo significato loro attribuito in tale contesto ed è da considerarsi parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle Società (di seguito, il “**Modello 231**”), ove adottato dalle Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il “**Decreto 231**”).

3 Principi generali

- 3.1 Le Società si impegnano a promuovere e mantenere – in conformità al Modello 321 ove adottato dalle Società – un adeguato sistema di controllo interno, inteso come l'insieme di tutti gli strumenti utili e necessari per indirizzare, dirigere e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle *policy* interne, tutelando i beni aziendali, gestendo le attività e fornendo dati contabili e finanziari accurati e completi.
- 3.2 La responsabilità di attuare un efficace sistema di controllo interno è condivisa a ciascun livello della struttura organizzativa delle Società. Pertanto, il personale delle Società, le funzioni e gli organi interni, nell'ambito delle funzioni e responsabilità loro attribuite, sono impegnati a realizzare e partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
- 3.3 Le Società si aspettano che il proprio personale collabori al mantenimento di un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascun individuo all'interno delle Società. Queste ultime si attiveranno per prevenire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. Le Società garantiscono pertanto un'adeguata tutela con riferimento ad eventuali Segnalazioni effettuate in malafede o compiute con dolo o colpa grave, censurando tali condotte ed applicando, ai sensi di legge, quanto previsto dal sistema disciplinare adottato dalle Società al riguardo.

4 Ambito soggettivo della Policy Whistleblowing

- 4.1 Destinatari delle misure di tutela previste dalla Policy Whistleblowing sono i soggetti che segnalano Violazioni internamente o all'autorità giudiziaria, amministrativa o contabile competente (l’“**Autorità**”) e/o coloro che effettuano una Divulgazione al pubblico delle informazioni riguardanti tali Violazioni. In particolare le categorie di destinatari comprendono:
 - a) i lavoratori alle dipendenze delle Società o appaltatori o fornitori delle Società, con qualsiasi tipo di contratto;
 - b) i lavoratori interinali presso le Società;
 - c) i candidati a posizioni lavorative presso le Società, per notizie su presunte Violazioni acquisite in

sede di recruitment/assunzione o in altre trattative precontrattuali;

- d) i lavoratori autonomi e/o consulenti e/o fornitori e/o collaboratori che operano per le Società, inclusi gli agenti e i brokers;
- e) i volontari e/o tirocinanti presso le Società;
- f) i soci e le persone appartenenti agli organi di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza delle Società;
- g) ex dipendenti delle Società, se le informazioni relative alle presunte violazioni sono state acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro cessato; e
- h) tutte le funzioni, il personale, i collaboratori e/o i fornitori delle Società, comunque coinvolti nella gestione legale, tecnica e/o organizzativa della Policy Whistleblowing.

4.2 Le misure di tutela previste dalla Policy Whistleblowing per le predette categorie di Segnalanti si applicano anche a:

- a) il “facilitatore”, ovvero la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione in ambito lavorativo, e la cui assistenza dovrà restare riservata;
- b) le persone legate al Segnalante, o a chi segnala la Violazione all'Autorità, o a chi comunica pubblicamente notizie relative alla Violazione, da stabile legame affettivo o di parentela fino al quarto grado e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- c) i colleghi del Segnalante e/o di chi ha segnalato la Violazione all'Autorità e/o di chi ha reso pubbliche le notizie relative alla Violazione, che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno un rapporto attuale ed abituale con quest'ultimo;
- d) soggetti giuridici di cui il Segnalante e/o il soggetto che ha segnalato la Violazione all'Autorità e/o ha reso pubbliche le informazioni relative alla Violazione è titolare, per i quali lavora o è comunque connesso in ambito lavorativo.

Tutte le predette categorie sono i “**Destinatari**” della Policy Whistleblowing.

4.3 Ciascuno è tenuto a garantire l'assoluta riservatezza del Segnalante, dell'Interessato e/o di colui che è menzionato nella Segnalazione utilizzando i criteri e le modalità di comunicazione dei Canali di cui alle Segnalazioni Interne adottati dalle Società e meglio descritti nei successivi paragrafi, idonei a tutelare la reputazione del Segnalante e degli Interessati. L'obbligo di riservatezza si applica all'intera procedura di segnalazione, inclusi i documenti e ogni ulteriore informazione raccolta o fornita al Segnalante e/o a qualsiasi altra persona menzionata nella segnalazione, nell'ambito dell'indagine.

4.4 Coloro che violano le regole di cui alla Policy Whistleblowing saranno soggetti alle sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato dalle Società, come previsto dalla legge. Il sistema disciplinare, il Codice Etico, il Modello 231, nonché le procedure interne, le policy e i regolamenti adottati dalle Società sono pubblicati in sharepoint aziendale; inoltre, la suddetta documentazione sarà pubblicata – ove ritenuto di volta in volta necessario od opportuno – anche sul sito internet delle Società: <https://trametal.metinvestholding.com/it>; <https://valsider.metinvestholding.com/it>.

5 Canale di Segnalazione Interna

5.1 Al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni Interne, le Società individuano i seguenti canali di comunicazione interna (i “**Canali di Segnalazione**”):

(a) Indirizzo e-mail:

Il Segnalante effettua la Segnalazione Interna, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: **whistleblowing@metinvestholding.com** che le Società hanno predisposto al riguardo. Il mantenimento del predetto canale di segnalazione è assicurato dall'Organismo di Vigilanza delle Società unitamente al Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono in quanto funzioni preposte (e specificamente formate) alla ricezione delle Segnalazioni Interne (l’“**Ente di Segnalazione**”). Le Società raccomandano che il Segnalante che desideri mantenere riservata la propria identità invii la Segnalazione Interna da un indirizzo di posta elettronica privato gestito dal Segnalante stesso.

Nel caso in cui il Segnalante desideri segnalare la Violazione in forma anonima, le Società raccomandano (a) di non utilizzare un account di posta elettronica che riveli, direttamente o indirettamente, l'identità del mittente; (b) a non firmare, contrassegnare o comunque personalizzare la Segnalazione Interna in modo da renderla riconducibile al Segnalante e (c) a non specificare ulteriori dettagli che possano rivelare l'identità del Segnalante durante tutta la procedura.

(b) Canale verbale

Oltre al suddetto canale di segnalazione, il Segnalante può effettuare Segnalazioni Interne anche verbalmente nel corso di un incontro di persona e/o in tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, da concordare con i componenti dell’Ente di Segnalazione entro un congruo periodo di tempo, su richiesta del Segnalante.

Se la Segnalazione Interna è effettuata verbalmente, la stessa viene documentata, con il consenso del Segnalante, o mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbalizzazione. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro, sottoscrivendolo.

Indipendentemente dal canale di Segnalazione prescelto dal Segnalante, le Società devono essere imparziali e garantire, anche mediante l'utilizzo di strumenti di cifratura, la riservatezza dell'identità del Segnalante, dell'Interessato e di ogni altro soggetto menzionato nella Segnalazione, nonché il contenuto della Segnalazione interna e della relativa documentazione.

5.2 All'Ente di Segnalazione (ovvero al Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono, si veda il successivo paragrafo 5 per il caso di conflitto di interessi) deve essere inviata anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti di eventuali accertamenti già svolti in merito, per la valutazione della Violazione denunciata.

5.3 Tutte le informazioni relative ai Canali di Segnalazione, alle modalità e agli adempimenti per effettuare le Segnalazioni devono essere rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e disponibili sul sito internet delle Società.

5.4 In aggiunta a quanto sopra, il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna anche mediante il canale di segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma internet, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e non ha ricevuto riscontro;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse la Segnalazione interna, la stessa non sarebbe oggetto di effettivo seguito, ovvero che la Segnalazione potrebbe dar luogo a un rischio di ritorsioni;
- c) il Segnalante ha ragionevole motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni, trasmesse tramite il canale di Segnalazione Esterno, sono disponibili sul sito internet dell'ANAC, al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

6 Conflitto di interessi

- 6.1 Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, **il Segnalante non deve utilizzare il canale di Segnalazione Interna indirizzato all'Ente di Segnalazione.**
- 6.2 In tali casi, la Violazione dovrà essere segnalata utilizzando esclusivamente il seguente canale di posta elettronica **angelina.chachuna@metinvestholding.com**, in modo da indirizzare la gestione della Segnalazione direttamente al Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono.
- 6.3 Chiunque riceva una Segnalazione Interna al di fuori dei Canali di Segnalazione deve provvedere a trasmetterla all'Ente di Segnalazione (o al Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono in caso di Segnalazioni riguardanti l'Organismo di Vigilanza) entro tre giorni dal ricevimento. L'Ente di Segnalazione (ovvero il Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) dovrà dare comunicazione dell'avvenuta trasmissione al Segnalante entro il settimo giorno dalla data di ricevimento della Segnalazione Interna. Tuttavia, la gestione della Segnalazione al di fuori dei Canali di Segnalazione dovrà avvenire nella massima riservatezza, idonea a tutelare la reputazione del Segnalante, dell'Interessato o di eventuale altro soggetto menzionato nella Segnalazione e l'efficacia delle verifiche.

7 Contenuto delle segnalazioni

- 7.1 Le Segnalazioni devono basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti e riguardare Violazioni che si sono già verificate, Violazioni che non si sono ancora concretizzate, ma che è molto probabile che si verifichino, atti o omissioni che il Segnalante ha ragionevoli motivi per considerare come Violazioni, nonché tentativi di occultare le Violazioni. Secondo la Normativa Whistleblowing, costituiscono Violazioni segnalabili:
 - a) violazioni del Codice Etico, del Modello 231 o di regolamenti interni, procedure o policy ivi richiamate (inclusa la Policy Whistleblowing). Con particolare riguardo al Decreto 231, in caso di Segnalazioni, costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Decreto 231: (1) la commissione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante, contrari alla legge, (2) l'ostacolo o il tentativo di ostacolare la Segnalazione con modalità contrarie alla legge, (3) la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Normativa Whistleblowing, (4) la mancata verifica ed analisi delle Segnalazioni, ma anche, viceversa, (5) la Segnalazione per la quale viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per reati di diffamazione o calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi tramite la segnalazione all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
 - b) i reati nei seguenti ambiti del Decreto e/o della legge dell'Unione Europea, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; protezione ambientale; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza sul lavoro, sicurezza dei trasporti, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, protezione del consumatore; protezione dei diritti umani (inclusi diffamazione, sfruttamento dei minori, abusi e/o molestie sessuali) salute pubblica; tutela della privacy e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; norme comunitarie in materia di mercato interno, in particolare con riferimento alle norme in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società, nonché alla tutela degli interessi finanziari dello Stato e/o dell'Unione Europea.

- 7.2 Tutti coloro che rilevino o vengano a conoscenza di Violazioni potenzialmente commesse dai soggetti che intrattengono rapporti con le Società sono tenuti ad agire in conformità alla Policy Whistleblowing, segnalando senza indugio, e tramite i Canali di Segnalazione, fatti, eventi e circostanze che ritengano, in buona fede e sulla base di prove ragionevoli, abbiano portato a tali Violazioni.
- 7.3 La Segnalazione Interna deve consentire di procedere alle dovute ed opportune verifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati, le responsabilità, nonché ogni ulteriore elemento, anche documentale, in possesso del Segnalante. A tal fine, la Segnalazione Interna, oltre ad essere inviata tempestivamente, dovrà essere il più possibile completa ed esaustiva e dovrà contenere i seguenti elementi:
- a) una descrizione chiara e completa dei comportamenti, anche omissivi, oggetto della Segnalazione;
 - b) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o la condotta è stata omessa;
 - c) il/i nominativo/i o altri elementi (quali la qualifica e il rapporto, contrattuale e non, con le Società) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti denunciati o che ha/hanno omesso le condotte denunciate;
 - d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti denunciati;
 - e) l'indicazione dell'eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza di tali fatti;
 - f) l'indicazione della quantificazione degli eventuali danni, economici o non economici (es. rischio reputazionale), anche se la loro quantificazione è incerta;
 - g) ogni altra informazione che possa fornire elementi di prova utili circa l'esistenza dei fatti denunciati.

8 Gestione e verifica di merito della Segnalazione Interna

(a) Analisi preliminare

- 8.1 Nell'ambito della gestione dei Canali di Segnalazione, l'Ente di Segnalazione (ovvero il Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) trasmette al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione Interna effettuata entro sette giorni dalla data di ricevimento.
- 8.2 Tutte le Segnalazioni Interne sono oggetto di un'analisi preliminare effettuata dall'Ente di Segnalazione (ovvero dal Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione di merito della Segnalazione.
- 8.3 Nello svolgimento della suddetta analisi e nel rispetto della normativa, inclusa la normativa privacy applicabile, l'Ente di Segnalazione (ovvero il Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) potrà avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno,

di consulenti esterni specializzati, garantendo - in ogni caso - la riservatezza e, ove possibile, l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione Interna.

- 8.4 Qualora, all'esito dell'istruttoria, emerga che non sussistono elementi sufficientemente indiziari ma la fattispecie appare fondata e/o particolarmente allarmante, l'Ente di Segnalazione (ovvero il Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) potrà richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e/o prolungare la fase istruttoria per un opportuno tempo.
- 8.5 Qualora, al termine dell'analisi preliminare di cui al punto precedente, emerga che non sussistono elementi sufficientemente indiziari o che i fatti richiamati nella Segnalazione sono infondati, la Segnalazione è archiviata dall'Ente di Segnalazione (ovvero dal Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono), con le relative motivazioni.
- 8.6 Il Segnalante è informato dall'Ente di Segnalazione (ovvero dal Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono), in ordine all'esito della Segnalazione, inclusa l'archiviazione della stessa, entro e non oltre tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

(b) Indagini specifiche

- 8.7 Laddove, dall'analisi preliminare, emergano o siano altrimenti desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione nel merito della Segnalazione Interna presentata, fermo restando il diritto di difesa dell'interessato, l'Ente di Segnalazione (o il Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) dovrà:
- a) avviare specifiche analisi e verifiche, avvalendosi, ove opportuno, delle funzioni aziendali interessate, comunque nel rispetto della legge, ivi inclusa la normativa privacy applicabile;
 - b) concludere in qualsiasi momento l'istruttoria qualora, nel corso del suo svolgimento, venga accertata l'infondatezza della Segnalazione (in tal caso, troveranno applicazione le norme sull'archiviazione sopra descritte);
 - c) avvalersi, ove necessario, di esperti e consulenti esterni (secondo le regole sopra descritte);
 - d) interagire con il Segnalante e chiedere a quest'ultimo eventuali integrazioni;
 - e) concordare con i vertici delle Società interessate, le eventuali azioni correttive necessarie alla rimozione di eventuali punti di debolezza dei controlli rilevati, assicurando altresì il monitoraggio dell'attuazione di quest'ultime;
 - f) dare riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento ovvero, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
 - g) concordare con il responsabile della funzione interna coinvolta nella segnalazione eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi delle Società (es. azioni legali) da proporre ai vertici delle Società;
 - h) fornire ogni elemento utile affinché il responsabile della funzione interna, dotato di opportuni poteri, possa valutare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, in caso di Segnalazioni in relazione alle quali la malafede del Segnalante e/o il dolo meramente diffamatorio sia accertato ed eventualmente confermato dal merito della Segnalazione stessa;

- i) sottoporre gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione ai vertici delle Società, qualora la Segnalazione si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni nei confronti dei dipendenti interessati.

(c) Conclusioni delle indagini

- 8.8 Fermo quanto previsto ai precedenti punti 8.5 e 8.6 per la fase istruttoria, l'istruttoria sulla Segnalazione si intende conclusa quando le Società, esperite le specifiche misure istruttorie di cui al precedente comma 8.7, decidono in uno dei seguenti modi: (i) archiviare il caso, perché infondato o non sufficientemente provato; (ii) avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'Interessato e/o menzionato nella Segnalazione; (iii) presentare una Segnalazione o un reclamo dinanzi a qualsiasi autorità competente; (iv) assumere ogni altro provvedimento, anche contrattuale, all'esito dell'istruttoria successiva alla Segnalazione.
- 8.9 Una Segnalazione archiviata può essere ripresa e l'istruttoria riaperta qualora emergano successivamente nuovi e sostanziali elementi sulla/e stessa/e denunciata/e. Tali nuovi elementi possono essere ricavati da informazioni aggiuntive fornite dal Segnalante iniziale, ovvero da una nuova Segnalazione effettuata da altro Segnalante, ovvero da informazioni comunque raccolte dalle Società nel corso della loro attività. In tal caso, il/i Segnalante/i ne sarà informato nei tempi e con le modalità previste dalla presente Policy Whistleblowing.

9 Misure di tutela del Segnalante, dell'Interessato e/o della persona menzionata nella Segnalazione

(a) Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

- 9.1 Nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia basata su accertamenti distinti ed aggiuntivi rispetto alla Segnalazione interna, anche se derivanti dalla stessa. Qualora l'addebito sia basato, in tutto o in parte, sulla Segnalazione Interna e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'Interessato, la Segnalazione Interna può essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo se i Segnalanti hanno dato il loro esplicito consenso alla divulgazione della loro identità.
- 9.2 I Segnalanti sono informati per iscritto dell'utilizzo / divulgazione dei loro dati riservati nel caso di cui al precedente paragrafo 9.1.
- 9.3 Le Società garantiscono un'adeguata tutela della riservatezza dell'identità dei Segnalanti censurando ogni comportamento che violi le misure previste a loro tutela dall'applicazione delle disposizioni del sistema disciplinare adottato dalle Società in materia. Inoltre, le Società assicurano che sia tutelata anche l'identità delle persone comunque menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione del relativo procedimento.

(b) Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

- 9.4 Nei confronti del Segnalante (e dei soggetti equiparati al Segnalante, ai sensi dei paragrafi precedenti), è vietata qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, che incida sulle condizioni di lavoro per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente connesso alla Segnalazione. Ogni atto compiuto in violazione di tale divieto è nullo.

Le misure di protezione si applicano quando è soddisfatta una tra le seguenti condizioni:

- a) al momento della Segnalazione Interna o Esterna o della Divulgazione al Pubblico, il Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulla violazione segnalata siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente Policy Whistleblowing;

- b) è stata presentata una Segnalazione Esterna ove consentito dalla legge;
- c) la Segnalazione è stata oggetto di Divulgazione al Pubblico solo se il Segnalante:
 - i. ha precedentemente effettuato una Segnalazione Interna tramite i Canali di Segnalazione predisposti dalle Società e/o tramite il canale di segnalazione esterno di cui alla Policy Whistleblowing e il Segnalante non ha ricevuto riscontro in merito;
 - ii. ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente e/o evidente per l'interesse pubblico;
 - iii. ha validi motivi per ritenere che la Segnalazione Interna o Esterna possa determinare il rischio di ritorsioni e/o non si possa efficacemente dare seguito a causa delle specifiche circostanze del caso concreto, come nel caso in cui le prove possono essere occultate o distrutte o laddove vi sia fondato timore che il soggetto che ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o essere coinvolto nella Violazione stessa.
- d) la Segnalazione è stata effettuata tramite i Canali di Segnalazione e/o è stata oggetto di Divulgazione al Pubblico in forma anonima, ove il Segnalante sia stato successivamente identificato e oggetto di ritorsioni, nonché nei casi in cui la Segnalazione sia stata effettuata alle istituzioni, agli organismi e agli organi competenti dell'Unione Europea.

9.5 L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di sua competenza.

(c) Deroghe alla tutela e violazioni disciplinari

9.6 Le misure di protezione non sono garantite al Segnalante al quale è irrogata una sanzione disciplinare perchè condannato per diffamazione o calunnia o per i medesimi reati connessi alla segnalazione all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quando la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, è accertata per dolo o colpa grave, anche con sentenza di primo grado.

9.7 Le Società si riservano di adottare le opportune azioni, previste nel sistema disciplinare, nei confronti di chiunque compia, o minacci di compiere, atti di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato Segnalazioni ai sensi della Policy Whistleblowing

9.8 Costituiscono illeciti disciplinari, oltre ai due paragrafi precedenti e a quello che segue: (1) la violazione della Policy Whistleblowing nonché (2) l'ostacolo o il tentativo illegittimo di ostacolare la Segnalazione, (3) la violazione della riservatezza obblighi e (4) la mancata verifica e analisi delle Segnalazioni.

9.9 Resta inteso che le Società potranno adottare le più opportune misure disciplinari e/o giudiziarie a tutela dei propri diritti, beni ed immagine nei confronti di chiunque, in malafede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo fine di calunniare, diffamare o arrecare danno all'Interessato o ad altre persone menzionate nella Segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, ogni altra ipotesi di uso improprio o abuso intenzionale della Policy Whistleblowing.

(d) Tutela dell'Interessato e/o menzionato nella Segnalazione

9.10 L'Interessato deve essere informato, quanto prima, degli addebiti a suo carico, fondati o meno sulla Segnalazione interna, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa generalmente applicabili in materia disciplinare e/o procedimento sanzionatorio. L'Interessato può essere sentito di persona o, a sua

richiesta, anche in forma scritta mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti.

- 9.11 Le informazioni relative ai procedimenti avviati nei confronti dell'Interessato (o di altre persone altrimenti menzionate nella Segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora sussista il rischio sostanziale che tale divulgazione comprometta la capacità delle Società di indagare efficacemente sull'Interessato e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi non vengano meno, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

10 Trattamento e protezione dei dati personali

- 10.1 Le Società sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito di cui alla Policy Whistleblowing (“**Titolari**”). I Titolari tratteranno i dati personali dei soggetti interessati dal rapporto, secondo i principi dettati dal Regolamento 2016/679 (“**GDPR**”), fornendo loro tutte le informazioni necessarie, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché attuando misure adeguate per garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- 10.2 Nell'ambito della gestione della Segnalazione e del relativo procedimento, i Titolari del trattamento si avvalgono dell'Ente di Segnalazione (ovvero del Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono) e del personale ausiliario incaricato, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (il “**Codice Privacy**”).
- 10.3 In aggiunta a quanto sopra, i Titolari potranno avvalersi di esperti e consulenti esterni, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali in forza di apposito contratto per il trattamento dei dati (il “**DPA**”), ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- 10.4 I Titolari assicurano che eventuali terzi, eventualmente coinvolti nella gestione della procedura di segnalazione (es. personale addetto alle funzioni interne delle Società coinvolte nella Segnalazione), trattino i dati personali solo se espressamente autorizzati e dietro istruzione fornita dai Titolari del trattamento.
- 10.5 L'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR da parte dell'Interessato può essere limitato o precluso del tutto, secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies del Codice Privacy, ove il loro esercizio possa comportare un effettivo e concreto pregiudizio alla tutela della riservatezza del Segnalante e dei soggetti ad esso equiparati, e/o allo svolgimento delle verifiche o all'esercizio del diritto delle Società in sede giudiziaria. Resta salva la possibilità per l'Interessato di esercitare i propri diritti richiedendo l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'art. 160 del Codice Privacy.
- 10.6 Per maggiori dettagli su quanto sopra e sulle modalità dei trattamenti svolti dai Titolari, si rinvia all'informativa indirizzata dalle Società al riguardo, disponibile su Sharepoint delle Società.

11 Detenzione e accesso alla documentazione

- 11.1 L'Ente di Segnalazione (ovvero il Compliance Officer del Gruppo a cui le Società appartengono), e tutte le funzioni eventualmente coinvolte nelle attività disciplinate dalla Policy Whistleblowing, assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza ed anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla detenzione e all'archiviazione della documentazione prodotta, su supporto cartaceo e/o elettronico, in modo da consentire la prova delle diverse fasi del processo stesso.
- 11.2 E' garantita la conservazione della documentazione originale delle Segnalazioni, in appositi archivi cartacei/elettronici con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.

- 11.3 La documentazione cartacea e/o elettronica in originale deve essere conservata per il tempo necessario all'elaborazione della Segnalazione e comunque per non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale del processo di Segnalazione, nel rispetto con i principi di riservatezza e minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
- 11.4 La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione potrà essere soggetta a periodi di conservazione più lunghi (i) in esecuzione di obblighi e disposizioni di legge applicabili, (ii) per finalità amministrative e/o (iii) per far valere e/o difendere diritti e/o legittimi interessi delle Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.
- 11.5 Le Segnalazioni effettuate in malafede sono archiviate previa cancellazione dei nominativi e di ogni elemento che possa consentire l'identificazione del Segnalante e dell'eventuale soggetto coinvolto nella Segnalazione.
- 11.6 Le Segnalazioni infondate, soggette ad archiviazione, sono conservate fino alla scadenza dei termini di prescrizione applicabili alla condotta denunciata o al diritto al risarcimento da essa derivante, se superiore, accompagnate da una nota esplicativa del motivo della cancellazione.

12 Previsioni finali

- 12.1 La procedura viene revisionata all'emergere delle necessità.
- 12.2 Il Legal Department è responsabile della regolare revisione della procedura.